

**TAVOLO INTERISTITUZIONALE TRA UFFICI GIUDIZIARI
COMPETENTI NEL CIRCONDARIO DI ROMA
AVVOCATURA E CENTRI ANTIVIOLENZA**

Linee guida operative per la protezione e tutela delle vittime di violenza di genere e domestica nel percorso di cooperazione tra Tribunale e Procura ordinaria, Tribunale e Procura Minorile, Centri antiviolenza operanti nel Circondario di Roma (Differenza Donna ONG, Telefono Rosa, Bee Free Coop. Sociale), Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

VISTA

-la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica firmata a Istanbul l'11 maggio 2011 e la legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere;

-la legge 1 ottobre 2012, n. 172 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché le norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

-la Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 9 maggio 2018 "Sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica";

EVIDENZIATO

che nella Convenzione di Istanbul gli Stati firmatari hanno assunto anche i seguenti obblighi:

-sostenere le organizzazioni, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza di genere e domestica;

-incoraggiare la cooperazione coordinata interistituzionale, nonché garantire che esistano adeguate forme di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione stessa;

-verificare che le misure adottate soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze, e siano loro accessibili e che siano adottate misure legislative e di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civile nei confronti dell'autore del reato;

OSSERVATO

-che presso il Tribunale e la Procura Ordinaria di Roma è stato istituito un "Tavolo permanente interistituzionale" di consultazione e confronto per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e domestica, al quale partecipano anche: il Tribunale e la Procura per i minorenni di Roma, l'Ordine degli Avvocati di Roma, le Associazioni che gestiscono i Centri Antiviolenza e le case rifugio della Regione Lazio;

-che i partecipanti al Tavolo, in adesione ai principi fondamentali della Convenzione di Istanbul, condividono la finalità di assicurare un permanente raccordo tra le diverse istituzioni interessate volto a rendere più efficace e tempestiva la risposta giudiziaria nel contrasto alla violenza di genere e domestica, potenziando le forme di collaborazione tra le autorità giudiziarie;

-che uno dei temi di maggiore attenzione ed interesse si è rivelato quello dei rapporti tra le diverse autorità giudiziarie nella trattazione delle cause civili di competenza del Tribunale Ordinario (in particolare della Prima Sezione Civile che ha competenza in materia di separazione, divorzio, procedimenti di affidamento figli nati fuori del matrimonio e della Nona Sezione Civile - Ufficio del giudice tutelare) e del Tribunale per i Minorenni, e tra la Procura Ordinaria e quella per i Minorenni;

-che l'esigenza di raccordo tra le indicate autorità giudiziarie è ritenuta fondamentale qualora nella pendenza di una causa civile, di competenza del Giudice ordinario o minorile, siano in corso indagini da parte della Procura Ordinaria che riguardano i medesimi soggetti che sono parti nei citati giudizi civili o che coinvolgono un minore, nelle quali si ipotizzino condotte di: abusi intrafamiliari, violenza di genere e domestica, sottrazione (anche internazionale) di minori violazione dei provvedimenti del giudice sull'affidamento dei minori, violazione degli obblighi di assistenza familiare, ovvero altri procedimenti nei quali emergano situazioni di pregiudizio per i minori;

-che deve condividersi l'invito contenuto nella citata *Risoluzione* del Consiglio Superiore della Magistratura al rafforzamento della cooperazione interna al sistema giudiziario;

-che a causa della lacunosa normativa, e della mancanza di un efficace, quanto indispensabile, collegamento informatico tra gli uffici giudiziari competenti è difficile garantire uno scambio tempestivo ed efficace di informazioni;

-che le principali problematiche attengono ai seguenti aspetti:

a) rapporti tra Giudice civile, ordinario e minorile, e Pubblico Ministero Ordinario e Minorile, nelle ipotesi di situazioni familiari caratterizzate da violenza;

b) rapporti tra Giudice civile, ordinario e minorile, e Giudice penale nei casi di contemporanea pendenza di giudizi civili e di procedimenti penali a carico di una delle parti del procedimento civile e in danno dell'altra o dei figli minori, con conseguente rischio di adozione di provvedimenti tra loro confliggenti;

c) rapporti tra il Giudice civile, ordinario e minorile, ed il Pubblico Ministero, Ordinario e Minorile, nei procedimenti di cui all'art. 38 comma 1°, disp. att. c.c.;

d) rapporti tra Autorità Giudiziaria Minorile e Procura Ordinaria, così come previsti dall'art. 609 decies c.p.;

CONSIDERATO

- che nel prosieguo del testo si utilizzeranno le seguenti definizioni:

"violenza": si intende la violenza di genere e domestica, che comprende la violenza diretta o assistita dai minori, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul, in particolare dall'art. 3;

"TO": si intende il Tribunale Ordinario di Roma;

"Giudice civile ordinario": si intende il Giudice del Tribunale Ordinario di Roma - che svolga, a titolo esemplificativo, le funzioni di Presidente, Giudice istruttore, Collegio nei procedimenti di separazione o divorzio; di Presidente, Giudice delegato, Collegio nei procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o in quelli di modifica dei provvedimenti di separazione o divorzio; di Giudice tutelare - dinanzi al quale siano in corso procedimenti civili nei quali vi sia una parte o un minore che alleghino di essere vittime di violenza;

"TM": si intende il Tribunale per i Minorenni di Roma;

"Giudice civile minorile": si intende il Giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma - che svolga, a titolo esemplificativo, le funzioni di Presidente, Giudice delegato, Collegio - dinanzi al quale siano in corso procedimenti civili nei quali vi sia una parte o un minore che alleghino di essere vittime di violenza;

"PM": si intende il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

"PM Uff. Affari Civili": si intende il Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma addetto all' Ufficio Affari Civili ;

"PMM": si intende il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma;

"Uffici giudiziari di Roma": Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma;

-che le esigenze rappresentate possono trovare soluzione attraverso la valorizzazione del ruolo del PM, ai sensi degli artt. 69 e ss. c.p.c. ed anche con un efficace, quanto tempestivo, raccordo con gli uffici minorili (TM e PMM);

-che detta indicazione è resa possibile ed è già sperimentata positivamente dall'attuale programma organizzativo della Procura ordinaria di Roma, richiamato nella citata Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura;

come buona prassi, che ha attribuito la competenza alla trattazione degli affari civili nella materia della famiglia e della volontaria giurisdizione ai PPMM che fanno parte del gruppo specializzato dei "Delitti contro la libertà sessuale, la famiglia, i minori ed i soggetti vulnerabili" assegnando il coordinamento di entrambi i gruppi al medesimo Magistrato;

-che occorre mettere in atto forme di cooperazione che rendano concreto e tempestivo il coordinamento tra gli uffici che, nel rispetto delle rispettive competenze e del segreto investigativo, possano assicurare, anche attraverso l'intervento del PM nel processo civile dinanzi al Giudice ordinario e la collaborazione degli Avvocati, un efficace scambio di informazioni tra uffici;

-che dette esigenze assumono significativo rilievo in tutti i casi di violenza, quando persiste la convivenza tra le parti ovvero sia cessata per l'allontanamento della vittima, ed in particolare, nelle ipotesi in cui la stessa sia stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione insieme ai figli minori per essere ospitata in una casa rifugio, così come rappresentato dalle Avvocate dei Centri Antiviolenza;

-che in dette ipotesi, vi è l'esigenza che il Giudice civile, ordinario e minorile, possa conoscere tempestivamente del ricorso ed adottare i provvedimenti di competenza per disciplinare, con urgenza, l'esercizio della responsabilità genitoriale in modo da assicurare ai minori la necessaria assistenza sanitaria, scolastica ed anche normali relazioni sociali;

- che l'art. 38 disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012 n. 219) prevede che "per i procedimenti di cui all'art. 333 c.c. resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c." e che "in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo spetta al giudice ordinario";

-che, di conseguenza, spetta al PM Uff. Affari Civili promuovere l'adozione dei suddetti provvedimenti di competenza del TO nei procedimenti di separazione o divorzio o nei giudizi ai sensi dell'art. 316 c.c. promossi dai genitori;

-che gli Uffici giudiziari di Roma, a tale fine, hanno sottoscritto, in data 11 giugno 2018 un "Accordo di collaborazione" prestando reciproca autorizzazione, a soli fini di consultazione, all'accesso ai rispettivi archivi informatici, precisamente consentendo l'accesso: 1) per quanto riguarda il TO, ai dati relativi ai procedimenti di competenza della Prima Sezione Civile e del Giudice tutelare (con possibilità di consultare i dati dell'archivio SICID identificativi delle pendenze); 2) per quanto riguarda il TM, ai dati relativi alle procedure iscritte nel registro generale della volontaria giurisdizione e nel registro tutele; a tal fine, è stata inoltrata al CISIA richiesta di intervento per la realizzazione dell'accesso concordato;

-che analoghe esigenze di coordinamento tra gli uffici giudiziari minorili e ordinari ricorrono in relazione alle procedure di tutela relative ai minori;

-che, condividendo dette premesse, si predispongono le linee guida operative che i responsabili degli uffici giudiziari potranno tradurre in circolari e direttive;

**RAPPORTI TRA UFFICI GIUDIZIARI CIVILI- ORDINARI E MINORILI-
E UFFICI GIUDIZIARI PENALI COMPETENTI NEL CIRCONDARIO DI ROMA
NELLE IPOTESI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE**

LINEE GUIDA OPERATIVE

- Il PM Uff. Affari Civili, in qualità di parte o di interveniente necessario, ai sensi degli artt. 69 e 70 c.p.c., qualora ritenuto necessario ed opportuno, anche a seguito di segnalazione del Giudice civile ordinario che procede o del difensore di una delle parti del giudizio, valuta le modalità di intervento concreto ed efficace nelle cause relative a relazioni familiari (quali, a titolo esemplificativo: cause di separazione, divorzio, affidamento di minori, procedure di competenza del Giudice tutelare);
- La partecipazione del PM Uff. Affari Civili, nei citati procedimenti civili ordinari, avviene secondo il disposto dell'art. 72 c.p.c., con il deposito di memorie ed anche di atti e/o documenti del procedimento penale non coperti dal segreto investigativo (quali a titolo esemplificativo: ordinanze applicative di misure cautelari personali e/o interdittive, e relative richieste, atti portati a conoscenza delle parti del procedimento penale, avviso di conclusione delle indagini, richiesta di rinvio a giudizio, decreti e relative richieste di archiviazione);
- Il PM Uff. Affari Civili, ove ricorrano specifiche esigenze, può richiedere al Giudice civile ordinario la trattazione in via d'urgenza della causa; a tale fine, il difensore della parte che assume essere vittima di violenza domestica, ovvero in condizioni di particolare vulnerabilità, dopo la iscrizione a ruolo del ricorso, può presentare all'Ufficio Affari Civili della Procura presso il Tribunale una istanza, allegando copia del ricorso o della citazione, unitamente ad altri documenti ed eventualmente ad una relazione della struttura di accoglienza che ospita e/o assiste la parte;
- Il Giudice civile ordinario, dato atto della richiesta del PM, valuta di fissare con urgenza, nel più breve tempo possibile in relazione alla situazione rappresentata, e comunque non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso, l'udienza presidenziale o la prima udienza di comparizione delle parti, con termini abbreviati per la notifica dell'atto introduttivo, dell'istanza del PM e per il deposito di una memoria difensiva, provvedendo - ove opportuno - ad indirizzare i genitori allo "Spazio famiglie e minori" istituito presso la Prima Sezione Civile del TO, anche per le informazioni sui servizi territoriali;
- I procedimenti introdotti con istanza di "ordine di protezione contro gli abusi familiari", proposta ai sensi dell'art. 342 bis c.c. vengono assegnati al giudice ordinario ai sensi dell'art. 736 bis c.p.c., sulla base del turno previsto per i

- provvedimenti cautelari e trattati con valutazione di priorità, anche quando il giudice designato ritenga necessario decidere nel contraddittorio delle parti, nonché, quando il difensore ne faccia richiesta e il giudice ne valuti la necessità, con trattazione in giornata e convocazione immediata delle parti;
- Il Giudice civile ordinario, già nella udienza presidenziale ovvero nella prima udienza di comparizione delle parti, ed anche *inaudita altera parte*, valuta se pronunciarsi con urgenza sulla richiesta di provvedimenti idonei a salvaguardare l'incolumità psicofisica del minore, autorizzando, anche di ufficio, pur in assenza del consenso dei genitori, il compimento di tutte le attività necessarie per assicurare ai minori condizioni di vita adeguate alle esigenze del caso (quali, a titolo esemplificativo: iscrizione scolastica, necessità medico-sanitarie del minore - ivi compreso il sostegno psicologico - pratiche pensionistiche e/o sanitarie per i minori affetti da specifiche patologie ecc, garantendo il contraddittorio differito), assicurando, nel caso delle istanze proposte ai sensi dell'art. 342 bis c.c., il coordinamento con eventuali provvedimenti adottati dal giudice penale ai sensi dell'art. 282 bis c.p.p.;
 - il Giudice civile ordinario, nel superiore interesse del minore e a tutela del diritto del medesimo a non essere esposto a situazioni di pregiudizio e/o maltrattamento, ove ritenuto necessario, segnala al PM Uff. Affari Civili, la pendenza della causa al fine di consentirne l'intervento, con i tempi e le modalità adeguate, a tutela delle persone esposte a situazioni di violenza e, per ogni eventuale iniziativa di competenza, provvedendo a trasmettere copia dei provvedimenti adottati, anche provvisori (quali a titolo esemplificativo: ordinanza presidenziale, ordinanze di modifica, decreti provvisori, etc.) che riguardino l'affidamento dei figli minori, anche richiedendo l'acquisizione di atti di procedimenti penali eventualmente pendenti tra le parti in causa, non coperti da segreto investigativo;
 - Il Giudice civile ordinario, il Giudice per le indagini preliminari, il Giudice del dibattimento penale, il Giudice minorile civile e penale, il PM e il PMM, con la concreta collaborazione dei difensori delle parti del giudizio, condividono ogni informazione utile al fine di favorire, ove possibile, forme di collaborazione nella ipotesi in cui sia necessario procedere all'ascolto delle vittime minori, ovvero di quelle particolarmente vulnerabili, e di scongiurare i rischi di vittimizzazione connessi ai ripetuti ascolti, ove non vi ostino esigenze di segretezza relative alle indagini in corso;
 - Il PM che procede alle indagini, venuto a conoscenza della pendenza di un giudizio civile che riguardi soggetti coinvolti nelle investigazioni, se non vi ostino esigenze di segretezza connesse alle indagini stesse, e, comunque, ispirandosi sempre al superiore interesse del minore, provvede ad inviare al Giudice civile, ordinario o minorile, che procede, copia dei verbali delle dichiarazioni rese dal minore alla polizia giudiziaria o al PM, ovvero copia dell'incidente probatorio con l'ascolto del minore, nonché copia degli atti riguardanti procedimenti nei quali siano contestate condotte di: abusi intrafamiliari, violenza di genere e domestica, sottrazione -anche internazionale- di minori, violazione degli obblighi di assistenza familiare, ovvero ogni altro procedimento nel quale emergano situazioni di pregiudizio per un minore;

- Il Giudice civile, ordinario o minorile, con la concreta collaborazione dei difensori delle parti del giudizio, condivide ogni informazione utile anche nell'ipotesi in cui ritenga di disporre consulenza tecnica sulle competenze genitoriali; in detta circostanza il PM, il PMM ed i difensori delle parti, valutano l'opportunità di depositare, nel fascicolo del giudizio, copia di eventuali consulenze disposte nel procedimento penale, verbali di assunzione di informazioni rese dal minore o dalle altre parti interessate, ed ogni altro documento ritenuto utile ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito dal Giudice civile, ordinario o minorile, e che dovranno essere conosciute e considerate dal Consulente tecnico di ufficio;
- Il PM nel caso di procedimenti per reati in danno di minori, quando sia a conoscenza che siano in corso dinanzi al TO o al TM cause civili che riguardano il minore, valuta l'acquisizione agli atti del procedimento penale di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale o che disciplinano l'affidamento del minore stesso eventualmente adottati dal giudice civile;
- Il PM Uff. Affari civili, ove siano state adottate ordinanze di misure cautelari e/o interdittive, provvedimenti di avviso di conclusione delle indagini, ovvero di esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio), valuta se richiedere, anche ai sensi dell'art. 336 c.c., al Giudice civile ordinario, davanti al quale pende un giudizio di separazione, divorzio o affidamento di figli minori, con i tempi e le modalità ritenuti idonei, l'adozione di provvedimenti a salvaguardia dell'incolumità psicofisica delle parti coinvolte e, particolarmente dei minori; a tale fine, trasmette gli atti necessari per consentire al Giudice civile ordinario di avere contezza della situazione familiare posta alla sua attenzione e di adottare i provvedimenti ritenuti più urgenti ed opportuni a tutela della parte esposta a rischi, dandone anche comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per le iniziative di competenza;
- Il Giudice penale che procede, nel caso di procedimenti per reati in danno di minori, quando sia a conoscenza che sono in corso cause civili che riguardano il minore pendenti dinanzi al TO o al TM, trasmette al Giudice civile procedente, ordinario o minorile, copia del provvedimento con cui definisce il processo;
- Il PMM, qualora abbia notizia di una situazione che renda necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela di un minore, ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., verifica tempestivamente, anche per via telefonica o telematica, presso il TO, l'eventuale pendenza tra i genitori del minore, di uno dei procedimenti indicati nell'art. 38 disp. att. c.c.;
- I difensori delle parti valutano di comunicare al PM Uff. Affari Civili e al PMM l'eventuale pendenza di uno dei procedimenti civili indicati nell'art. 38 disp. att. c.c. che riguardi la parte rappresentata, o un minore;
- Il PMM, nel caso di accertata pendenza dinanzi al Giudice civile ordinario di uno dei procedimenti indicati nell'art. 38 comma 1 disp. att. c.c., informa tempestivamente il PM, contattando, nei casi di particolare urgenza il PM


specializzato di turno esterno (sempre reperibile), al quale trasmette, ove possibile anche per via telematica, la documentazione in suo possesso, per le iniziative da adottarsi dinanzi al TO ai sensi dell'art. 336 c.c.;

- Il Giudice civile ordinario, ove ravvisi, nei procedimenti di separazione, di divorzio o di affidamento di minori, una situazione di pregiudizio per il minore che possa giustificare l'adozione di provvedimenti ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., invita il PM Uff. Affari Civili, a valutare ogni opportuna iniziativa, ai sensi dell'art. 336 c.c., nel procedimento civile pendente;
- Il PM, all'atto del deposito di una sua richiesta ai sensi dell'art. 336 c.c. innanzi al Giudice civile ordinario, valuta se richiedere la nomina di un Curatore speciale per il minore, segnalando al Giudice civile precedente il nominativo dell'eventuale Curatore già nominato in sede penale, ove a sua conoscenza;
- Ciascun Tribunale, nel caso di contemporanea pendenza dinanzi al TO e al TM di uno dei procedimenti previsti dall'art. 38 disp. att. c.c., provvede a dare notizia all'altro della pendenza del procedimento dinanzi a sé, trasmettendo i provvedimenti adottati unitamente a copia degli atti rilevanti (quali a titolo esemplificativo: verbali di ascolto del minore, relazioni dei Servizi sociali, Ctu);
- -il PM, sino dai primi atti di indagine, ove il PMM non risulti già a conoscenza dei fatti, qualora proceda a carico di soggetti maggiorenni, ovvero di ignoti, per uno dei reati indicati nell'art. 609 decies c.p., commessi in danno di minorenni, informa tempestivamente la Procura per i Minorenni, compatibilmente con le esigenze investigative, trasmettendo copia degli atti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli previsti dal comma 2 dell'art. 609 decies c.p.;
- -in tali casi, il PM ed il PMM si coordinano nelle attività di rispettiva competenza, con scambio di atti e di informazioni, in modo da garantire la tempestiva ed efficace tutela del minore che si trovi in una situazione di pregiudizio, contemperando le esigenze investigative con il superiore interesse del minore, anche al fine di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze;
- PM e PMM, al fine di scongiurare il rischio concreto di vittimizzazione secondaria, coordinano le attività di rispettiva competenza, eventualmente procedendo al compimento di atti congiunti; assicurano inoltre il coordinamento degli interventi di rispettiva competenza quando si debba dare esecuzione a misure cautelari personali o interdittive nei confronti di uno dei genitori o, comunque, di adulti di riferimento di un minore;

- Il PM provvede ad informare dello stato delle investigazioni il PMM e, previo accertamento della pendenza di un procedimento a tutela del minore, anche il TM, e non appena viene effettuata la "discovery" di atti per l'indagato, trasmette copia di quelli ritenuti rilevanti (ad es. ordinanze di misure cautelari e interdittive e relative richieste, verbali di dichiarazioni del minore, eventuali consulenze tecniche ecc.), ovvero all'atto dell'emissione del provvedimento ex art. 415 bis c.p.p. (avviso di conclusione delle indagini), trasmette l'atto con il quale esercita l'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di rito immediato, richiesta di patteggiamento, decreto che dispone il giudizio), richiesta di archiviazione;
- Le parti si impegnano a verificare, periodicamente, e, comunque, ogni sei mesi, l'attuazione delle linee guida, anche al fine di verificarne la eventuale esigenza di adeguamenti ed integrazioni;

Roma 9 maggio 2019

La Coordinatrice dei lavori del Tavolo interistituzionale che ha redatto le presenti linee guida, dott.ssa Maria Monteleone



Firmano il Protocollo:

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

PROCURA ORDINARIA PRESSO TRIBUNALE DI ROMA


PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI ROMA

DIFFERENZA DONNA ONG

TELEFONO ROSA

BEE FREE COOPERATIVA SOCIALE



Handwritten signatures of representatives from various organizations, including the Tribunal Ordinario di Roma, Tribunale per i minorenni di Roma, Procura Ordinaria presso Tribunale di Roma, Procura presso il Tribunale per i minorenni, Consiglio Ordine Avvocati di Roma, Differenza Donna ONG, Telefono Rosa, and Bee Free Cooperativa Sociale.

Roma 9 maggio 2019